

STATUTO

IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL VIA GALILEO
GALILEI 39

Numero REA: AL - 142113

Codice fiscale: 01135490066

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

dell'art. 2409 bis stesso codice, dettato in tema di società per azioni ma applicabile alla società cooperativa che ne abbia adottato le norme quale modello residuale di regolamentazione, la designazione di un revisore contabile iscritto al relativo registro o di una società di revisione cui sia demandato il controllo contabile della società.

Ha proposto dunque all'assemblea di nominare a tale incarico per la durata di tre esercizi così come previsto dalla legge la dottoressa Marinella Lombardi, nata ad Alessandria il 16 gennaio 1965, ivi residente frazione Litta Parodi via Vecchia Alessandria 20, iscritta al registro dei revisori contabili con decreto ministeriale in data 27 luglio 2001 pubblicato su Gazzetta Ufficiale supplemento n. 67 IV serie speciale del giorno 24 agosto 2001.

Si è proceduto a votazione per alzata di mano e la proposta è risultata approvata con il consenso dei 57 (cinquantasette) soci partecipanti alla votazione.

Null'altro essendovi da discutere o deliberare, il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore venti e trenta.

Si riporta di seguito il testo dello statuto sociale come sopra approvato:

"STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e Denominazione)

E' costituita la Società cooperativa denominata "IL GABBIANO Società Cooperativa Sociale"..

Anche in relazione alla natura dell'attività svolta e delle finalità cui è preordinata ed in considerazione del disposto dell'art. 111 septies disp. att. e trans. al c.c., la cooperativa si configura a mutualità prevalente, ed in quanto tale, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. L'organo amministrativo ha il compito di verificare il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente e di curare gli adempimenti connessi alla natura di cooperativa a mutualità prevalente..

La cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute in questo statuto, dai patti espressi negli eventuali regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del titolo VI del libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme per le società per azioni.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art. 2 (Sede e sedi secondarie)

La cooperativa ha sede legale nel comune di Alessandria (AL), all'indirizzo denunciato presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. e trans. al c.c.

La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'Organo amministrativo che è

abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese. Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza dell'Assemblea dei soci.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo amministrativo.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 10 Dicembre 2082 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha fine di lucro.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire attraverso la gestione dell'impresa sociale, è

- di contribuire all'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività socio-sanitarie ed educative di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381;

- di garantirsi continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni retributive, professionali e lavorative. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze

produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o parasubordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, l'equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche, ed in rapporto ad essi agisce.

Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la cooperativa può operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da soggetti non soci, fermo restando l'impiego prevalente di lavoratori soci.

Art. 5 (Requisiti di mutualità)

È preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'art. 2514 c.c., si impone:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;*
- b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;*
- c) l'obbligo di devoluzione di una quota degli utili annuali, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo*

della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.

59, nella misura prevista dalla legge medesima;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

e) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 6 (Svolgimento del rapporto mutualistico)

Le regole di svolgimento del rapporto mutualistico ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, potranno essere integrati in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 u.c. del codice civile.

Fin d'ora si precisa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento a parità, qualitativa e quantitativa, di scambio mutualistico.

Art. 7 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico,

*tenuto conto dei requisiti dei soci come in prosieguo
specificati, si propone in particolare di:*

*A) Realizzare iniziative di carattere educativo, culturale,
assistenziale, gestire servizi di carattere sociale e così a
titolo esemplificativo e non esaustivo:*

*- prestare alle famiglie servizi atti all'educazione dei
minori e tali da favorire l'inserimento sociale e culturale
dei minori in stato di bisogno temporaneo;*

*- promuovere e gestire attività e/o corsi di educazione
alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute e
per la prevenzione delle malattie;*

*- fornire servizi di assistenza sanitaria ed infermieristica
anche domiciliare a favore delle persone anziane e, più in
generale, delle persone svantaggiate, avvalendosi di personale
proprio o esterno munito delle necessarie abilitazioni;*

*- fornire e gestire servizi di assistenza domiciliare a
portatori di handicap, tossicodipendenti, famiglie in
difficoltà, garantendone la cura, la sorveglianza e la
salvaguardia fisica e psichica, anche in caso di degenza degli
interessati presso ospedali, case di cura, comunità anche
terapeutiche e luoghi di villeggiatura;*

*- promuovere e gestire servizi di recupero psichico dei
degenti ed ex degenti di ospedali psichiatrici;*

*B) Gestire strutture di carattere sociale come a titolo
esemplificativo e non esaustivo: strutture di soggiorno per*

persone anziane e/o ammalate, anche non autosufficienti, ovvero per minori in stato di disagio, comunità alloggio, case famiglia, strutture di assistenza di proprietà pubblica o privata, centri di cura preventiva, cliniche, palestre per attività terapeutica, rieducativa e riabilitativa, stabilimenti anche balneari in località climatiche e/o termali, case di vacanza in località marine e montane, campeggi ed altre strutture di soggiorno per persone di tutte le età, il tutto potendo svolgere all'interno delle medesime strutture le connesse attività a carattere socio educativo, socio assistenziale e socio sanitario, sia in via temporanea che continuativa.

Operando sempre nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, in particolare di quelle norme che regolano l'esercizio di professioni per le quali sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, potrà avvalersi della collaborazione di personale munito delle necessarie abilitazioni di legge e/o di professionisti anche esterni di fiducia; potrà promuovere e gestire l'attività di formazione dei soci anche volontari e/o di terzi allo scopo di ampliare la qualificazione e l'informazione professionale dei medesimi nel settore dei servizi sociali, in particolare istituendo e gestendo corsi di formazione e di aggiornamento professionale

per operatori del settore socio-assistenziale e socio-sanitario; in genere potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali, nonché fra l'altro e solo per indicazioni esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, in via non prevalente, in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi;

2) stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di servizi e strutture educativi, culturali, ricreativi, assistenziali e socio-sanitari, ovvero gestire in proprio i predetti servizi e strutture, il tutto anche con impiego di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente,;

3) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori dirette a consolidare e

sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; acquistare ed alienare aziende e rami aziendali, beni immobili, mobili registrati e diritti reali immobiliari;

4) concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;

5) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi promossi dal Movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni;

6) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

A tal fine la Cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di

previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17.2.1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 13 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e successive modificazioni. Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico, così come individuata dalle vigenti norme di legge.

TITOLO III

SOCI ORDINARI

Art. 8 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che non abbiano interessi contrari ai fini della società, ed in particolare:

- le persone fisiche che per competenze professionali comunque acquisite o in genere per la loro capacità effettiva di lavoro ed attitudine alle mansioni socio-sanitarie ed educative, sono in grado di partecipare all'oggetto sociale attraverso la prestazione di attività lavorative nella forma alternativa del lavoro subordinato o parasubordinato o

autonomo, secondo le disposizioni della legge e dei vigenti regolamenti interni;

- i volontari, nei limiti previsti dall'art. 2 della Legge 381/91 ed in conformità al successivo art. 9;

- le persone giuridiche, pubbliche o private, secondo il disposto e le modalità previste dall'art. 11 della Legge 381/91.

In nessun caso possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di Amministrazione.

Possono inoltre essere soci i minori autorizzati e tutelati secondo quanto dispone la norma in merito.

Art. 9 (Soci Volontari)

Possono assumere la qualifica di soci volontari tutti coloro, in possesso dei requisiti sopra prescritti, prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma primo lett. a) della legge 381/91, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4 della stessa legge.

Art. 10 (Categoria speciale dei soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di concorrere

al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, e non potrà in ogni caso superare i cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati, in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16

del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;*
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;*
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.*

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà esser escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda esser ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 11 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà

contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) la categoria di soci (lavoratori o volontari o speciale) a cui chiede di essere iscritto;

c) i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 8;

e) l'ammontare della quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nel prosieguo del presente statuto.

Se trattasi di soggetto diverso dalle persone fisiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;

ed alla medesima deve essere allegata copia dello statuto dell'ente dal quale risulti la previsione del finanziamento o dello sviluppo delle cooperative sociali fra le finalità dell'ente medesimo

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 12 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, prestando la propria opera in favore della stessa, secondo le proprie capacità e in base alla natura, quantità e qualità delle mansioni affidate loro, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita dalla qualità di socio;

c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società; nonché al versamento:

- del capitale sociale, nella misura, con le modalità e nei termini che saranno fissati dall'Organo Amministrativo, il quale dovrà attenersi ai criteri definiti in apposito Regolamento Interno;

- dell'eventuale sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla

ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 13 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 11.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti gli Arbitri.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il

socio è persona fisica;

2) per recesso o esclusione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato interrotto per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso per le causali sopra indicate non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale

entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;*
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o relative al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;*
- c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli*

amministratori, nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) nell'esecuzione del rapporto sociale ponga in essere comportamenti tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa

Potrà essere altresì disposta negli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni

dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 18 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno diritto al rimborso delle quote.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio

dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16 lett. b), d), e), f), g) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, dell'eventuale sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di

cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 20 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 21 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di due azioni.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 22 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori

possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 13.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, disposto ad acquistare a parità di condizioni, ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 23 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;*
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;*
- c) il termine minimo di durata del conferimento;*
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto*

previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un solo voto nelle assemblee della cooperativa, indipendentemente dal capitale sottoscritto e versato. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 24 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO DI ESERCIZIO - RISTORNI

Art. 25 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, suddivisi in quote di valore nominale nè inferiore nè superiore ai limiti di cui all'art. 2525 c.c.; è fatta salva, in conformità al disposto dell'art. 21 comma 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, la possibilità che le quote dei singoli soci che abbiano acquistato tale qualità anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge 59/1992 conservino il proprio valore nominale inferiore al limite minimo di cui all'art. 2525 citato;;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili

di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.11;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve sono tutte indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

L'assemblea ordinaria per la approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, da erogare ai soci in proporzione alla qualità e quantità dello scambio mutualistico.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei criteri indicati nel Regolamento Interno che, in forza del precedente art. 6, disciplina lo svolgimento dei rapporti mutualistici, tenendo comunque conto in particolare della natura, qualità, quantità, del tempo e del luogo della prestazione lavorativa effettuata, delle eventuali particolari difficoltà tecniche della stessa, nonché del rilievo che la prestazione assume rispetto al complesso dell'attività della cooperativa.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies.

I ristorni di cui al presente articolo attuano il rapporto mutualistico quale indicato nel precedente articolo 4.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;*
- b) il Consiglio di Amministrazione;*
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;*
- d) il Revisore contabile, se nominato.*

a) ASSEMBLEA

Art. 29 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 30 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori a deliberare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., l'autorizzazione di determinati atti di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità degli stessi amministratori per gli atti compiuti.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che

straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati nell'adunanza, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

E' vietato il voto segreto.

Art. 33 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Hanno diritto ad intervenire in assemblea solo i soci cui spetta il diritto di voto, i quali sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del capitale sottoscritto e versato o l'entità dello scambio mutualistico.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 23, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire

personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio ordinario o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di cinque altri soci..

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 35 (Sistema di amministrazione)

La cooperativa adotta per la propria amministrazione e controllo il sistema tradizionale disciplinato per le società per azioni dagli artt. da 2380 a 2409 septies c.c., nell'osservanza delle pattuizioni che seguono.

Art. 36 (Consiglio di amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo di tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili, nei limiti previsti dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora non vi provveda l'assemblea.

Art. 37 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, determinando il

contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa.

Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Sono peraltro valide le riunioni del Consiglio, per quanto non regolarmente convocato, alle quali intervengano tutti i Consiglieri in carica nonché i componenti l'organo di controllo, se nominato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei

consiglieri presenti alle adunanze.

Art. 39 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori. Spetta invece al Consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, stabilire il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari compiti.

L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 41 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta altresì, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati

eventualmente nominati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può, previa conforme delibera del Consiglio, nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

c) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 42 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, purchè composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

d) IL CONTROLLO CONTABILE

Art. 43 (Controllo contabile)

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, secondo le previsioni di legge e le deliberazioni dell'assemblea, il controllo contabile è esercitato da un Revisore Contabile, ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c., iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Le funzioni del revisore contabile sono quelle previste dall'art. 2409 ter del Codice Civile. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2409 quater, 2409 quinquies e 2409 sexies del Codice Civile.

TITOLO VII

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

Art. 44 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le

modalità di cui al successivo art. 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;*
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;*
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.*

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 45 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c. ;*
- tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.*

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti in materie di lavoro

e/o mutualistiche e sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono quali amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono a carico della parte soccombente.

Art. 46 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 48 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;*
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;*
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.*

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 51 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a

norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni."

Stante la qualità di cooperativa a mutualità prevalente della società, così come chiaramente espressa nello stesso testo dello statuto adottato, al presente verbale si applica, ex art. 223 - duodecies ultimo comma disp. att. e trans. al c.c., l'esenzione dall'imposta di bollo così come prevista dall'art. 19 della Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642.

Di questo verbale, che ho scritto parte con mezzi elettronici e parte di pugno, ho dato lettura all'intervenuto.

Occupi cinquantadue facciate di tredici fogli.

Firmato all'originale:

Corrado Parise

Lorenzo Patria Notaio